

N. R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA	Presidente Relatore
dott. VINCENZO PEROZZIELLO	Giudice
dott. ANGELO MAMBRIANI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. promossa da:

M	B	(C.F. _____)), con il patrocinio dell'avv. P
S	(C.F. _____));	ATTORE

contro

A	M	(C.F. _____)), con il patrocinio dell'avv. A	C
(C.F. _____));			CONVENUTO

D	M	(C.F. _____)), con il patrocinio dell'avv. A
C	(C.F. _____));	CONVENUTO

C	M	(C.F. _____)), con il patrocinio dell'avv. A	C
(C.F. _____));			CONVENUTA

EREDI DI V **M**

CONVENUTI NON COSTITUITI

e nei confronti di

FALLIMENTO P	I	SPA (C.F. _____))	CONVENUTO NON COSTITUITO
---------------------	----------	-------------------------	---	---------------------------------

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

per l'attore:

"Piaccia all'Ill. mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:

1) in via principale:

a) accertare l'esercizio da parte della società P I s.p.a. dell'attività di direzione e coordinamento così come intesa dall'art. 2497 comma 1 c.c. nei confronti delle società di cui è socio e/o titolare l'esponente, ossia Po I s.r.l., D I s.r.l. e P In s.r.l. ed anche nei confronti delle altre società satelliti indicate in narrativa;

b) accertare che la società capogruppo P I s.p.a. abbia condotto la suddetta attività di direzione e coordinamento agendo nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime ai sensi dell'art. 2497 comma 1 c.c.;

2) ancora in via principale:

c) previo accertamento della responsabilità della capogruppo P I s.p.a., ex art. 2497 comma 1 c.c., accertare la responsabilità solidale dei convenuti ai sensi dell'art. 2497 comma 2 c.c. in quanto soggetti che hanno comunque preso parte al fatto lesivo e che ne hanno consapevolmente tratto beneficio;

d) condannare i convenuti, previo ogni opportuno accertamento in ordine al pregiudizio subito dall'esponente, a versare all'esponente il risarcimento dei danni tutti subiti che ci riserva sin da ora di quantificare in corso di causa e comunque nella misura non inferiore ad **€ 53.000** per il pregiudizio arrecato al valore della partecipazione sociale dell'esponente nelle società D I s.r.l. attiva dal 2006 al 2009 poi in liquidazione; Po I s.r.l. dalla costituzione avvenuta il 16.05.2006 al fallimento dichiarato in data 10.02.2012 e F In s.r.l. società che non ha mai operato, costituita il 07.04.2007, messa in liquidazione il 09.03.2009 e cancellata il 25.01.2010, calcolando anche la perdita di redditività delle suddette quote attraverso la CTU già richiesta e, per quanto attiene al beneficio consapevolmente tratto dai convenuti dalla condotta scorretta ed illecita posta in essere dalla capogruppo, per la sig.ra M C nella somma non inferiore ad **€ 25.000**, ossia nella misura non inferiore al valore delle quote della società Pol s.r.l. da questa possedute e, per il sig. M D, nella somma non inferiore ad **€ 50.000**, ossia nella somma non inferiore al valore delle quote della società Pol s.r.l. da questi possedute;

3) in via subordinata: previo ogni opportuno accertamento e con la più ampia riserva di meglio e con esattezza precisare e quantificare le richieste economiche dell'esponente, condannare comunque i convenuti a versare al sig. B, a titolo di risarcimento dei danni subiti, da determinarsi in relazione agli utili realizzati dalla società Pol s.r.l. negli anni 2008-2009-2010- e successivi (come da doc. n.17 prodotto in atti), anche eventualmente tramite Ctu contabile; condannare comunque i convenuti a versare al sig. B a titolo di risarcimento dei danni subiti le seguenti somme:

- € 21.000 per 7 mesi di compensi non percepiti dal sig. B quale amministratore di Po, dovendo egli provvedere al pagamento dei debiti accumulati dalle aziende;

- € 18,000 (pari a 6 mensilità) a favore dell'attore a titolo di indennità dovuta a seguito della cessazione della carica di amministratore dopo la messa in liquidazione ed il successivo fallimento della società Po o comunque in quell'altra maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta equa e di giustizia;

4) in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio; sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege;

5) in via istruttoria: con riserva di ogni ulteriore istanza, produzione e deduzione, si chiede:

a) di ammettere l'attore alla prova diretta per interpello e testi sulle circostanze di cui alle

lettere A punti da 1) a 4), lettera B punti da 1) a 5), lettera C punti da 1) a 9), lettera D punti da 1) a 9), lettera E punti da 1) a 9), lettera F punti da 1 a 5, lettera G punti da 1) a 9), lettera H punti da 1) a 2) della parte in fatto, da intendersi qui integralmente ritrascritti come capitoli di prova preceduti dalle parole "vero che"; si indicano come testi, con riserva di integrazione della lista testimoniale con memoria istruttoria, a prova diretta e contraria i sigg.ri A F, C, A, G, N, I, P, P, S, Z, M, M, D e R, A (tutti dipendenti di P passati poi a Po ed ora dipendenti di Pol.), il sig. L, T, M (passato da P a Po), i sigg.ri B, M, A, S, C, K (tutti ex dipendenti di G, I passati poi a Po) ed il sig. M, M (sindacalista esterno);

b) disporre CTU contabile che contribuisca ad accertare la tipologia e l'entità dei rapporti commerciali, amministrativi e finanziari intercorsi tra P, I e le società di cui l'esponente è socio e/o titolare ossia Po, I s.r.l., D, I s.r.l. e P, In s.r.l. e le altre società del gruppo indicate in narrativa; nonché disporre CTU contabile che determini la perdita di redditività delle quote del sig. B per le società D, I s.r.l., Po, I s.r.l. e P, In s.r.l. nonché Ctu contabile che accerti il beneficio consapevolmente tratto dai sigg.ri M, C e M, D, soci di Pol s.r.l. anche in termini di utili conseguiti come da bilancio 2008-2009 e negli anni successivi."

per i convenuti A, C, E, D, M:

"IN VIA PRELIMINARE

1) Dichiararsi la mancata chiamata in giudizio da parte dell'attore del Signor R, L, dei sindaci e dei revisori dei conti della società P, I S.p.a. e per l'effetto disporsi l'integrazione del contraddittorio ad esclusivo onere del Signor B per tutti i motivi esposti nei precedenti atti difensivi;

IN VIA PRINCIPALE

2) Stante la mancata dimostrazione da parte del Signor B del mancato soddisfacimento delle proprie pretese economiche da parte delle società Po, I S.r.l., D, I S.r.l. e P, In S.r.l. rigettarsi tutte le avverse conclusioni;

3) Rigettarsi in quanto contrarie al vero e comunque non provate e non provabili tutte le avverse conclusioni a qualunque titolo formulate e/o richieste;

IN VIA SUBORDINATA

4) Nella davvero denegata ipotesi in cui risultassero anche parzialmente provate le attività di direzione e coordinamento, e comunque il danno lamentato dal Signor B, dichiararsi il medesimo attore corresponsabile per tutti i motivi sopra esposti e per l'effetto si insta affinché vengano dichiarati non responsabili i Signori C, D e A, M per tutti i motivi già esposti nei precedenti atti difensivi;

IN VIA ISTRUTTORIA

5) Ci si oppone all'ammissione degli avversi capitoli di prova per i seguenti motivi:

Sulle circostanze di cui alla lettera A: i capitoli 1 e 2 perché relativi a circostanze da provarsi documentalmente e non demandabili ad un testimone; il capitolo 3 perché non correttamente formulato e comunque di tipo valutativo; il capitolo 4 perché contrario alla documentazione prodotta in atti, non correttamente formulato e comunque contenente avverbi;

Sulle circostanze di cui alla lettera B: il capitolo 1 perchè non correttamente formulato e comunque relativo a circostanza da provarsi con idonea documentazione ivi incluse le visure camerali; il capitolo 2 perchè relativo a circostanza non demandabile ad un teste ma da provarsi con idonea documentazione e comunque in quanto valutativo; il capitolo 3 perchè contenente avverbi e comunque relativo a circostanza da provarsi con idonea documentazione; il capitolo 4 perchè documentale; il capitolo 5 perchè negativo, non correttamente formulato e comunque relativo a circostanze da provarsi con idonea documentazione;

Sulle circostanze di cui alla lettera C: i capitoli da 1 a 3 perchè relativi a circostanze da provarsi con idonea documentazione e comunque in quanto contenenti avverbi; i capitoli da 4 a 9 perchè attinenti a circostanze da provarsi con idonea documentazione (visure camerali, delibere CDA, atti costitutivi); i capitoli da 10 a 13 perchè non correttamente articolati, valutativi e comunque relativi a circostanze da provarsi con idonea documentazione; il capitolo 14 perchè ultroneo, non correttamente articolato e relativo a circostanze non demandabili a testimoni; i capitoli da 15 a 17 perchè documentali; il capitolo 18 perchè valutativo e comunque contenente avverbi quali "notevolmente"; il capitolo 19 perchè documentale;

Sulle circostanze di cui alla lettera D; i capitoli da 1 a 4 perchè non correttamente formulati e comunque relativi a circostanze da provarsi con idonea documentazione; il capitolo 5 perchè valutativo e quindi non demandabile ad un testimone; il capitolo 6 perchè negativo; i capitoli 7 e 8 perchè documentali; il capitolo 9 perchè ultroneo e comunque relativo ad una circostanza non demandabile ad un testimone;

Sulle circostanze di cui alla lettera E, i capitoli 1 e 2 perchè relativi a circostanze da provarsi documentalmente; il capitolo 3 perchè non correttamente formulato, contenente avverbi "nuovamente" e comunque relativo a circostanze da provarsi documentalmente; il capitolo 4 perchè negativo, contenente avverbi "facilmente" e comunque non correttamente formulato; il capitolo 5 perchè valutativo e comunque negativo; i capitoli 6 e 7 perchè valutativi e comunque relativi a circostanze non demandabili ad un testimone; il capitolo 8 perchè contenente avverbi "improvvisamente", negativo e comunque da provarsi con idonea documentazione; il capitolo 9 perchè relativo a circostanza ultronea e comunque non demandabile ad un testimone;

Sulle circostanze di cui alla lettera F, il capitolo 1 perchè valutativo e comunque contenente avverbi; i capitoli da 2 a 4 perchè tutti non correttamente formulati, contenenti avverbi e comunque valutativi;

Sulle circostanze di cui alla lettera G i capitoli 1 e 2 perchè contenenti avverbi e comunque relativi a circostanze da provarsi documentalmente; il capitolo 3 perchè negativo; il capitolo 4 perchè relativo a circostanza da provarsi con idonea documentazione; il capitolo 5 perchè negativo, non correttamente formulato e comunque da provarsi con idonea documentazione; i capitoli da 6 a 9 perchè relativi tutti a circostanze da provarsi documentalmente;

Sulle circostanze di cui alla lettera H, i capitoli 1 e 2 perchè da provarsi con idonea documentazione (visura camerale, atti costitutivi).

6) Ci si oppone alla richiesta CTU contabile in quanto non essendo un mezzo di prova, ma uno strumento di ausilio del giudicante, stante la mancanza di elementi volti a confermare/provare la tesi attorea, la sua eventuale ammissione eluderebbe i principi del nostro ordinamento in tema di onere della prova.

IN OGNI CASO

7) Spese diritti e onorari di causa interamente rifiusi."

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'attore **M** **B**, premesso che:

- il "gruppo **M**" è composto da diverse aziende di appartenenza della famiglia **M**, tra cui tre società, **PO** **I** **SRL**, **D** **I** **SRL**, **P** **IN** **SRL**, partecipate dall'attore e "create" da **V** **M** rispettivamente il 16.5.2006, l'1.2.2007 e il 2.4.2007 nonchè poi poste in liquidazione rispettivamente il 18.3.2010, il 2.4.2008 e il 9.3.2009;
- la **P** **I** **SPA** è la capogruppo avente ad oggetto la progettazione, realizzazione, produzione e commercializzazione in ogni sua forma di materie plastiche, impianti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature per l'industria delle materie plastiche ed il commercio di materiale edile;

ha svolto **azione risarcitoria ex art.2497 cc** nei confronti di:

- **FALLIMENTO P** **I** **SPA**,
- **V** **M**, quale socio unico dal 15.5.2008 di **P** **I** **SPA**;
- **A** **M**, quale socio di minoranza e consigliere vicepresidente del cda di **P** **I** **SPA** dal 25.6.1998 all'11.4.2007 e inoltre detentore di pegno sul 100% della partecipazione nella stessa spa facente capo a **V** **M**;
- **D** **M**, quale consigliere amministratore delegato di **P** **I** **SPA** dal 31.1.1997 al 9.1.2007;
- **C** **M**, quale consigliere amministratore delegato di **P** **I** **SPA** dal 25.6.1998 al 9.1.2007;

deducendo che la capogruppo nonchè i suoi soci ed amministratori "hanno influito direttamente e negativamente sulle sorti delle società dell'esponente, **PO** **I** **SRL**, **D** **I** **SRL**, **P** **IN** **SRL**, e, di riflesso, sulla redditività e sul valore della partecipazione sociale di questi" ed illustrando al riguardo la variegata evoluzione delle vicende infragruppo, culminate nella crisi della capogruppo negli anni 2009/2010 determinante anche la crisi in particolare di **PO** **I** **SRL**, crisi già manifestatasi nella seconda metà del 2008, epoca nella quale il contratto di fornitura in esclusiva corrente tra **PO** **I** **SRL** e la capogruppo veniva eseguito con modalità abusive, la capogruppo cessando il pagamento delle fatture emesse dalla srl;

e quantificando il danno subito:

- in euro 53.000,00 "per il pregiudizio arrecato al valore della partecipazione sociale dell'attore nelle società **D** **I** **SRL**, **PO** **SRL** e **P** **IN** **SRL**" (cfr. penultima pagina della narrativa della citazione, ove tale importo viene riferito alla quota di capitale versato dall'attore nelle tre società, implicitamente deducendo la totale perdita di valore delle tre partecipazioni),
- nonchè in riferimento al "vantaggio comunque conseguito dai responsabili in solido" in euro 25.000,00 per **C** **M** e in euro 50.000,00 (importo corrispondente al valore delle loro partecipazioni nella srl **POL**),
- con riserva di quantificazione del pregiudizio arrecato alla redditività delle società partecipate dall'attore.

Alla **prima udienza**, su richiesta di chiarimenti del g.i., l'attore ha precisato che:

*"Le conclusioni di condanna non sono rivolte nei confronti del **convenuto M**, il fallimento è stato citato solo come contraddittore della domanda di accertamento di responsabilità della capogruppo, senza intendere svolgere nei suoi confronti domande risarcitorie. Si riserva di precisare le conclusioni in tal senso nella prima memoria ex art.183 cpc, chiedendo fin d'ora i termini di cui a tale articolo"*

Essendo poi il **convenuto V M** deceduto il **4.8.2012**, nel periodo di compimento della giacenza presso l'ufficio postale dell'atto notificatogli a mezzo posta, l'attore ha quindi notificato la citazione l'11.3.2013 presso l'ultimo domicilio del defunto in Arluno nei confronti degli eredi di **V M**, nessuno dei quali si è poi costituito in giudizio.

Rispetto a tale rapporto processuale il Tribunale, pervenuta la causa in fase decisoria, ha rilevato d'ufficio, con ordinanza del 12/16.6.2014, questione attinente alla **nullità della citazione eseguita impersonalmente nei confronti degli eredi di soggetto che, al momento del decesso, ancora non aveva acquistato la qualità di parte**, questione in ordine alla discussione sulla quale ha quindi fissato l'udienza del 26.6.2014 avanti il collegio: a tale udienza **la difesa dell'attore ha dichiarato di rinunciare alla domanda nei confronti degli eredi di V M**.

Così delineato l'ambito del residuo contraddittorio, va poi detto che i **convenuti A C e D M** si sono costituiti tempestivamente (con separate ma del tutto omogenee difese) contrastando la domanda avversaria:

- o sia eccependo l'assenza di un rapporto di controllo tra la pretesa capogruppo e le tre società partecipate dall'attore, nessuna quota delle quali è mai stata posseduta dalla pretesa capogruppo;
- o sia affermando il carattere vantaggioso, per le tre società partecipate dall'attore, dei rapporti commerciali tra di esse e la **P I SPA**, rapporti in ogni caso riferibili a scelte dello stesso attore, nella sua qualità di amministratore delle tre srl;
- o sia lamentando la mancata citazione in giudizio da parte dell'attore di altro amministratore di **P I SPA, L R**, nonché dei sindaci della spa.

Dopo il deposito delle memorie ex art.183 cpc sesto comma, all'**udienza del 13.11.2013**:

"Il g.i. sottopone alle parti la questione relativa alla configurazione e dimostrazione del danno prodottosi in capo a parte attrice in dipendenza dell'asserto abuso di coordinamento.

*L'avv. S precisa che la diminuzione del valore delle tre società nelle quali il **B** è socio si ricava dalla diminuzione del patrimonio delle tre società come emerge dai documenti già prodotti, la diminuzione è pari al danno richiesto in riferimento a ciascuna società."*

e la causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione, con definitiva **precisazione delle conclusioni**, in occasione della quale l'**attore** ha formulato la **domanda subordinata riportata in epigrafe sub 3** e recante una quantificazione del danno basata su pregiudizi ulteriori rispetto a quelli indicati in citazione, domanda della quale i **convenuti** hanno **eccepito la novità**.

Nelle comparsa conclusionale l'attore ha poi in particolare illustrato gli elementi di fatto dai quali sarebbe ricavabile (indipendentemente dalla presunzione ex art. 2497sexies cc) la esistenza di un rapporto di direzione e coordinamento in capo a **P I SPA** oggi fallita rispetto alle tre società da lui partecipate.

All'esito di tale contraddittorio reputa il Tribunale:

- che le domande di condanna dell'attore da esaminarsi siano oggi solo quelle rivolte nei confronti:

- dei tre convenuti costituiti, A _____, C _____ e D _____, l'attore espressamente rinunciato alla domanda nei confronti degli eredi di V M _____;
- del FALLIMENTO P _____ I _____ SPA, la (sopra riportata testualmente) riserva svolta al riguardo dalla difesa dell'attore alla prima udienza non avendo trovato conferma nella successiva attività difensiva, in particolare l'attore non avendo formulato alcuna espressa modifica della sua conclusione (riportata in epigrafe sub 2) di condanna di tutti indistintamente "i convenuti", ivi compreso quindi il FALLIMENTO;

➤ che nessuna di tali domande sia accoglibile.

Al riguardo va infatti considerato:

- quanto alla domanda nei confronti del FALLIMENTO, che la stessa è improcedibile, il credito risarcitorio dell'attore -dato il fallimento della pretesa capogruppo- dovendo essere fatto valere ex art.52 L.F. secondo le regole concorsuali con le modalità previste dalla legge fallimentare;
- quanto alla domanda nei confronti dei tre convenuti A _____, C _____ e D _____ M _____,
 - va innanzitutto superata l'eccezione di costoro relativa alla mancata chiamata in giudizio, da parte dell'attore, di altri soggetti ricoprenti incarichi -gestori e di controllo- nella pretesa società capogruppo, trattandosi di eccezione che, come correttamente argomentato dall'attore, appare palesamente infondata alla luce della natura di per sé scindibile delle obbligazioni solidali passive, quali quelle qui in discussione gravanti su più responsabili di una condotta dannosa (cfr. in tal senso, *ex plurimis*, ad es.:
Cass. n.2442/2006, secondo la cui massima: "In tema di obbligazione solidale passiva, poichè tra i debitori non sorge un rapporto unico ed inscindibile, non ricorre l'ipotesi del litisconsorzio necessario, nè in sede di impugnazione e neppure sotto il profilo della dipendenza di cause; pertanto, il giudice di appello non è tenuto a disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art.311 cpc, nei confronti del condebitore al quale non sia stato notificato l'atto di impugnazione";
Cass. n.24362/2013, secondo la cui massima: "L'azione di responsabilità, promossa contro i sindaci dalla società ai sensi dell'art. 2407 cc, instaura un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, ravvisandosi un'obbligazione solidale passiva tra i medesimi, con la conseguenza che, in caso di azione originariamente rivolta contro una pluralità di amministratori e sindaci di una società, essi non devono necessariamente essere parti in ogni successivo grado del giudizio, neppure nel caso in cui, in presenza di una transazione raggiunta tra la società ed alcuni tra i convenuti, riguardante le quote di debito delle parti transigenti ed avente l'effetto di sciogliere anche il vincolo di solidarietà passiva, si renda necessario graduare la responsabilità propria e degli altri condebitori solidali nei rapporti interni, all'esito di un accertamento che dovrà necessariamente riferirsi, in via incidentale, anche alle condotte tenute dalle parti transigenti.")
 - nel merito, poi la prospettazione risarcitoria dell'attore risulta formulata in termini di tale genericità da impedirne l'accoglimento.

In particolare,

- anche a prescindere dalla sufficienza delle deduzioni in fatto dell'attore (in tal senso specificate in particolare solo nella difesa conclusionale) a dar conto di un rapporto di direzione e

coordinamento di fatto nel caso di specie, nel quale non opera la presunzione di controllo ex art.2497sexies cpc, avendo i convenuti contestato la ricorrenza di diretta partecipazione della pretesa controllante nel capitale delle tre controllate partecipate dall'attore e non avendo l'attore fornito alcun riscontro di segno diverso al riguardo,

va infatti considerato che:

- nella narrativa di cui alla citazione non vengono prospettate specifiche condotte abusive addebitate a ciascuno dei convenuti persone fisiche e produttive dell'andamento negativo delle controllate di pertinenza dell'attore nell'anno 2008, andamento negativo cui l'attore espressamente riferisce il pregiudizio subito (cfr. la già citata penultima pagina della citazione),
- limitandosi l'attore a descrivere la cronistoria delle vicende di P I SPA e delle pretese "società satelliti" create da V M ,
 - tre (PO I SRL, D I SRL, P IN SRL) con la partecipazione dell'attore,
 - altre (P IN SRL, G I SRL) riferibili al figlio di V , F M ,
 nonchè di POL SRL, società quest'ultima, a dire dell'attore, costituita dagli odierni convenuti C e D M unitamente ad E M , tutti entrati in dissenso con l'altra parte della famiglia M , nel febbraio 2006 per svolgere attività in concorrenza con la capogruppo (cfr. pagg. 3 a 7 citazione),
- addebitando genericamente all'intera compagine dei convenuti sostanzialmente la "crisi" di PO SRL risalente alla seconda metà del 2008, quale conseguenza della crisi della capogruppo (cfr. pagg. 8 a 10 citazione),
- quanto alla D I SRL nulla deducendo in termini di crisi aziendale (cfr. pagg. 6/7 citazione),
- e quanto a P IN SRL limitandosi ad affermare che tale società, costituita per occuparsi della produzione di materie plastiche esclusivamente per conto della capogruppo, "non ha mai iniziato effettivamente l'attività per la quale era stata costituita rimanendo sin da subito inattiva" (cfr. pag.7 citazione).

Già da tale genericità di prospettazione risulta evidente la carenza di specifica dimostrazione circa la ricorrenza di un preciso nesso causale tra specifiche condotte dei singoli convenuti che qui interessano e l'andamento negativo delle controllate riferibili all'attore a partire dal secondo semestre 2008.

Oltre a tale generale carenza nella prospettazione dell'attore va poi considerato che quanto alla posizione dei convenuti qui in gioco -A , C e D M - la ricorrenza del nesso causale in discussione va addirittura esclusa sulla scorta della stessa prospettazione dell'attore, posto:

- che, come precisato dall'attore nella intestazione della citazione (cfr. pagg. 1/2), D e C M hanno ricoperto il ruolo di consigliere amministratore delegato di P I SPA entrambi sino al 9.1.2007, mentre A M ha ricoperto il ruolo vice presidente del cda di P I SPA fino all'11.4.2007,
- cosicché, in sostanza:
 - a D e C M risulta senz'altro non addebitabile, quali gestori della pretesa capogruppo, alcun ruolo in ordine alle vicende di D I SRL e di P IN SRL, società costituite rispettivamente l'1.2.2007

ed il 2.4.2007, in epoca, quindi, successiva alla uscita dal cda della pretesa/capogruppo;

- analoga conclusione va svolta anche per A M, la cui uscita dal cda della pretesa controllante è situata in un caso (P IN SRL) a distanza di pochi giorni dalla costituzione della pretesa controllata e nell'altro (D I SRL) a distanza di soli due mesi, periodi entrambi insufficienti a rendere plausibili interventi di tale soggetto di per sé idonei a determinare pregiudizi in capo alle due società di pertinenza dell'attore;
- quanto poi a PO I SRL, società questa costituita il 16.5.2006, la "crisi" di tale società è collocata dall'attore a partire dalla seconda metà del 2008, cosicché anche in questo caso non pare ricostruibile alcun diretto nesso causale tra le condotte gestorie dei convenuti in senso alla pretesa capogruppo -tutte cessate nella primavera del 2007- e la crisi della controllata manifestatasi ad un anno e mezzo di distanza;
- che l'attore non ha poi dedotto alcun altro elemento idoneo a dimostrare il concorso dei convenuti D e C M nella politica di pretermissione degli interessi delle controllate dallo stesso attore genericamente riferita a V M, in tal senso non potendo certo valere la partecipazione di tali due convenuti nella POL SRL, società che, secondo lo stesso attore, lungi dal far parte del gruppo, sarebbe stata creata per operare in concorrenza con la P I SPA;
- che, analogamente, quanto ad A M, non può valere a dimostrare tale concorso la circostanza che costui fosse divenuto, dal novembre 2009, titolare di pegno sull'intero pacchetto azionario di proprietà del fratello V nella capogruppo P I SPA, il diritto in questione essendo venuto in essere in epoca nella quale, secondo la narrazione dell'attore, già si era verificato ogni effetto pregiudizievole per la controllata PO I SRL e, dunque, l'esercizio dei poteri del creditore pignoratizio controllante la capogruppo non appare comunque rilevante ai fini che qui interessano;
- che, più in generale, la riconducibilità ai tre convenuti in discussione di un generale disegno in danno delle tre società partecipate dall'attore non può certo essere dedotta dal solo contesto familiare comune tra costoro e V M, tanto più che lo stesso attore dipinge la "famiglia M" -composta dai due fratelli V ed A e dai rispettivi figli- non già come un gruppo coeso ma come una compagine attraversata a più riprese da conflitti e tensioni.

Per quanto fin qui detto **le domande dell'attore** in esame vanno tutte **rigettate**, senza necessità di ammissione delle prove richieste e senza necessità di svolgimento della CTU contabile pure richiesta dall'attore, posto che nessuna delle prove orali e tantomeno l'accertamento tecnico paiono in grado di ovviare alle carenze della prospettazione dell'attore quanto alla illustrazione di specifici addebiti relativi alla condotta dei tre convenuti e aventi efficacia causale rispetto al danno fatto valere in citazione, vale a dire rispetto alla crisi delle tre società partecipate dall'attore, gli ulteriori profili di danno prospettati nella **conclusione subordinata di cui sub 3** come riportata in epigrafe non potendo poi essere presi in considerazione dal Tribunale, attinendo a domande risarcitorie fondate su fatti costitutivi del tutto nuovi rispetto a quelli dedotti in citazione e come tali **inammissibili**.

Le **spese di lite** seguono la soccombenza dell'attore verso i tre convenuti costituiti e vanno liquidate,

- unitariamente per i tre convenuti, considerata l'assoluta omogeneità delle difese iniziali e il successivo deposito di atti difensivi unitari sia nella fase di trattazione sia nella fase decisoria,

come in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia ~~controversia di diritto~~

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. dato atto della rinuncia dell'attore alle domande nei confronti degli eredi di V M , dichiara improcedibili le domande svolte in via principale dall'attore nei confronti del FALLIMENTO P I SPA e rigetta le domande svolte dall'attore sempre in via principale nei confronti dei convenuti A , C e D M ;
2. dichiara inammissibili le domande svolte come sub 3 delle conclusioni di cui in epigrafe in via subordinata dall'attore;
3. condanna l'attore M B alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti A , C e D M , spese che liquida unitariamente per i tre convenuti in euro 9.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario pari al 15% oltre iva e cpa.

Così deciso in Milano il 26 giugno 2014.

Il Presidente est.

Elena Riva Crugnola